


Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2010

**Ordinanza municipale
concernente la prevenzione
dell'inquinamento luminoso**



La problematica dell'inquinamento luminoso sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione. La luce artificiale eccessiva ha effetti negativi sull'ambiente e genera uno spreco di energia.

A livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

- La Legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18)
- La Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (art. 1, art. 4, art. 6, art. 11 e art. 12)
- La Legge federale del 20.6.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (art. 1 e art. 7)
- La Legge federale del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e art. 3)
- L'Ordinanza federale del 5.9.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96)

Il Municipio di Balerna richiama

- La Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 107 e 192;
- Il Regolamento di applicazione della Legge organica, in particolare gli art. 23 e 44;
- Il Regolamento comunale, in particolare gli art. 52 e 100

emana


le seguenti disposizioni concernenti la prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Art. 1 Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi della documentazione dell'Ufficio federale dell'ambiente "Prevenzione delle illuminazioni luminose. Raccomandazioni", 2005 e delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio, 2007.

Art. 2 Campo d'applicazione

Sono soggetti alle disposizioni di questa ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o di impianti d'illuminazione, i gestori ed i responsabili degli stessi. È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade e piazze per la quale il Municipio si impegna comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente ordinanza.



Art. 3 Divieti

Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazione di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso il cielo poiché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, per la protezione dell'ambiente e per il traffico aereo. Le illuminazioni di qualsiasi genere e delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 06.00, salvo quelle necessarie per l'attività e la sicurezza. Il Municipio può concedere deroghe per situazioni particolari.

Art. 4 Richieste di autorizzazione

Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti di illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio. Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose vanno definite nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Art. 5 Controlli

Il Municipio si riserva di effettuare i controlli del caso ed interviene per chiedere od imporre il rispetto delle norme della presente ordinanza

Art. 6 Contravvenzioni

I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a Fr. 1'000.-.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:
Angelo Russo

Adottata con risoluzione municipale no. 908 del 13 luglio 2010.
Pubblicata all'albo comunale per 15 giorni a contare dal 15 luglio 2010 ai sensi dell'art. 192 LOC e 44 del relativo Regolamento d'applicazione. Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.